



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche*

DELIBERA N. 17/2010

Parere della Commissione sulla richiesta del Ministero degli affari esteri per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009)

LA COMMISSIONE

visti gli articoli 13, comma 6, lett. g) e 14, commi 3 e 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

letta la delibera n. 04/2010 del 16 febbraio 2010 recante la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

ESAMINATA

la richiesta di parere formulata, in data 18 marzo 2010 (con nota prot. 0101063), dal Ministro degli affari esteri, avente ad oggetto la nomina dell'OIV;

PREMESSO

Il Ministero degli affari esteri richiede il parere di questa Commissione, prescritto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in ordine alla nomina dell'OIV. La richiesta di parere è formulata dal Ministro ed è accompagnata da una relazione motivata dell'amministrazione, dal *curriculum vitae* e dalla nota illustrativa della persona alla cui nomina si intende procedere.

Il Ministero ha optato per la costituzione dell'OIV in forma monocratica, giustificando una tale scelta con "l'esigenza di far salva, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, la continuità con il precedente Servizio di controllo interno" e la necessità di garantire "l'invarianza della spesa".

Il candidato su cui è ricaduta la scelta è l'Avvocato Aurelio Vessichelli (51 anni). Egli assicura, complessivamente, una profonda esperienza in materia di controllo interno, maturata nello

svolgimento delle funzioni di Capo del Secin del Ministero. L'età è lontana dalla soglia del collocamento a riposo e perfettamente coerente con la media indicata nella delibera n. 4/2010 della Commissione.

CONSIDERATO

1. Il parere sulla costituzione e la nomina dell'OIV è stato richiesto dal Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che prevede che tale nomina avvenga "sentita la Commissione", cui l'Amministrazione è tenuta a comunicare, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, i *curricula* dei componenti.

Trattasi a giudizio della Commissione di parere obbligatorio, perché prescritto per legge, ancorché non vincolante, non essendovi qualificazione in tal senso, anche se - secondo i principi - l'Amministrazione che intenda discostarsene è tenuta a fornire idonea motivazione.

La richiesta di parere è stata correttamente posta prima del decreto di nomina, dovendosi ritenere - secondo i principi - che i pareri si collochino all'interno del procedimento di formazione del provvedimento amministrativo cui si riferiscono e quindi, nella fattispecie in esame, prima dell'atto di nomina.

La Commissione, in sede di emanazione del parere, deve, in primo luogo, tener conto dei parametri normativi di riferimento concernenti la nomina dei componenti degli OIV ("elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche") e l'attività che tali organismi sono chiamati ad espletare. Deve, altresì, valutare la coerenza della nomina proposta con i requisiti definiti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto n. 150, con la menzionata delibera n. 4 del 2010.

2. Sul piano formale e procedurale si rileva che: la richiesta di parere è pervenuta dal Ministro; la scelta per la costituzione in forma monocratica dell'Organismo è stata effettuata nella consapevole autonomia organizzatoria, che appare non irragionevole in relazione alla complessità delle funzioni e della struttura dell'amministrazione; la richiesta di parere è accompagnata dal *curriculum*, il cui esame ha costituito parametro ai fini della scelta, insieme alla valutazione elaborata da un apposito Collegio di tre esperti a seguito di colloquio con il candidato.

Quindi, sul piano formale e procedurale, la richiesta di parere è da ritenere conforme a quanto indicato dalla Commissione nella delibera n. 4/2010.

3. Per quanto riguarda la scelta del candidato, lo stesso possiede i requisiti generali di conoscenza ed esperienza definiti dalla Commissione e non incorre nei requisiti ostativi di cui al par. 2.4 della delibera.

In particolare, l'Avvocato Vessichelli ha una vasta e significativa preparazione giuridica, sviluppata nel corso di una lunga carriera da magistrato ordinario, procuratore dello Stato, avvocato dello Stato. La conoscenza della realtà delle pubbliche amministrazioni è dimostrata da una serie di esperienze lavorative, in qualità di consigliere giuridico, presso alcune amministrazioni. Il candidato ha, infatti, svolto le attività di consigliere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministro per gli affari regionali, per il Ministro per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. E' stato, altresì, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Il candidato possiede, inoltre, una conoscenza approfondita del Ministero degli affari esteri, acquisita nello svolgimento delle funzioni di consigliere giuridico per circa tre anni. La conoscenza specifica dei problemi del controllo interno, della valutazione della *performance* e della gestione generale delle risorse umane è, infine, dimostrata dall'esperienza maturata in qualità di Direttore del Secin dello stesso Ministero, ove, come evidenziato nella relazione dell'amministrazione, il candidato si sarebbe distinto per il conseguimento di "risultati eccellenti".

4. Il candidato possiede, dunque, significative competenze di natura tecnico-giuridica, tali da giustificare la propria candidatura all'OIV. Inoltre, nella nota illustrativa trasmessa unitamente al *curriculum*, lo stesso mostra una particolare spinta motivazionale allo svolgimento di tali funzioni, avendo indicato una serie di obiettivi e possibili programmi nella futura attività dell'Organismo. La scelta di una composizione monocratica dell'OIV, come previsto dall'art. 14, comma 7, del dlgs n. 150/2009 e richiamato nella delibera n. 4/2010, deve, comunque, accompagnarsi alla previsione e attivazione di un necessario coordinamento con l'attività di supporto della "struttura tecnica permanente", indispensabile ai fini della compensazione delle professionalità ingegneristiche ed economico-aziendali occorrenti nella fattispecie.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Roma, 8 aprile 2010

Il Presidente
Antonio Martone
